



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

# Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/07/2012**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11 luglio 2013**

**In vigore dal 30 agosto 2013**

Legge 4/01/1990 n. 1  
Legge Regionale 27/11/1991 n. 2  
Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 01.06.2001  
Legge 17/08/2005 n. 174  
Legge Regionale 23/10/2009 n. 28  
Decreto Legislativo 26/06/2010 n. 59  
DGR n. 11 del 09/01/2013

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere, acconciatore ed estetista, anche a titolo gratuito, in conformità alle seguenti disposizioni normative:
  - Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
  - Legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
  - Legge 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
  - L.R. 27.11.1991 n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
  - Legge 02.04.2007 n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
  - L.R. 27/10/2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
  - Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 01.06.2001 "Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing";
  - Decreto Legislativo 26/06/2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
  - Delibera Giunta Regionale Veneto n. 11 del 09/01/2013 "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing";
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17/09/2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  - a) qualifica di barbiere;
  - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore di soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.
5. Non sono soggette al presente Regolamento:
  - le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 2 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore, di estetista, nonché di tatuaggio e piercing, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti

requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.

3. Il titolare designato responsabile tecnico di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività di estetista o di acconciatore presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura, previa apposita SCIA da presentare sia al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, sia a quello nel quale la stessa viene svolta.
4. La SCIA abilita anche alla vendita, nei locali cui si riferisce, dei beni accessori alla prestazione del servizio o al trattamento effettuato (es. prodotti cosmetici, parrucche ed affini, ...), senza necessità del conseguimento delle abilitazioni all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114.  
Per la vendita di altri prodotti, diversi da quelli indicati al comma precedente, il titolare dovrà provvedere alla comunicazione al Comune di cui all'art. 7 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 (esercizio di vicinato), previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.

### **ART. 3 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati. La stessa può essere presentata da una persona fisica priva di qualifica professionale purchè nomini contestualmente un responsabile tecnico.
2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico designato dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività. Il lavoro dipendente è equiparato a quello svolto in un'impresa dall'associato in partecipazione (con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili/fatturato non inferiore al 30%).
5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4, per ciascuna tipologia di attività.
6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la SCIA del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di Commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la SCIA di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.
8. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.
9. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere inseriti nei locali dove sono svolte le attività di acconciatore ed estetista, a condizione siano rispettati tutti i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla circolare della Regione Veneto n. 9 del 01.06.2001. E' necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività.

## **ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ**

1. La S.C.I.A. di cui ai precedenti articoli può essere presentata per una o più delle seguenti attività:

a. **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore come previsto dall'art. 6 della Legge n. 174/2005;

b. **ACCONCIATORE:** trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

c. **ESTETISTA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; sono ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente.

In particolare, il disegno epidermico ed il trucco semipermanente sono soggetti ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i.) delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla Legge 04.01.1990 n. 1 e dalla Legge regionale 27.11.1991 n. 29 e ss.mm.ii.

\* Con Ordinanza n. 5355/08 il Consiglio di Stato, V sez., ha statuito che "l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare".

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista si intendono:

- 1) per centro di abbronzatura o solarium, quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV con la presenza di estetista qualificato;
- 2) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- 3) per attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o sulle altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale (epidermide) e pertanto devono essere distinti dal tatuaggio, che interessa il derma;
- 4) per attività di onicotecnico quella comprendente un insieme di prestazioni e trattamenti eseguiti sulle unghie allo scopo di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;

## **ART. 5 – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E DI PIERCING**

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla presentazione di apposita S.C.I.A.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'attività di tatuaggio ricomprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.).

Il trucco permanente e semi-permanente consiste nell'introduzione intradermica di pigmenti colorati mediante aghi ed è soggetto ai medesimi requisiti soggetti ed oggettivi previsti per l'esercizio del tatuaggio e piercing.

b) l'attività di piercer consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dall'Allegato A della DRGV n. 11 del 09/01/2013.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR n. 693 del 23/03/2001. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing.

Il Comune darà immediata informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS dell'avvenuta presentazione della SCIA per l'attività di vigilanza di competenza.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o al di fuori dei locali indicati nella SCIA.

Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 8; 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2, 4 e 5; 12, commi 1, 2, 3 e 4; 13; 14; 19; 20; 21; 22, commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 11; e 23 del presente regolamento.

#### **ART. 6 – ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli adibiti a civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono essere, altresì, consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento con particolare riguardo al capo terzo.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

#### **ART. 7 – ATTIVITA' DIDATTICHE**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono soggette a S.C.I.A. contenente i termini di inizio e durata.
2. La SCIA può essere presentata alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) idoneità igienico – sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

## CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### ART. 8 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ' (S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
  - b) nel caso di società, la ragione sociale o denominazione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c) ubicazione precisa del locale ove si intende esercitare l'attività;
  - d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
  - e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi dell'abilitazione professionale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
  - f) la conformità dei locali alle norme urbanistiche, edilizie, con particolare riferimento a quella sulla destinazione d'uso dei locali, che potrà essere artigianale, commerciale, direzionale o – nel solo caso di attività svolta presso il domicilio dell'esercente – residenziale nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
  - g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
2. Alla S.C.I.A. deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
  - a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
  - b) ai fini della regolarità edilizia ed urbanistica dei locali (uno dei seguenti documenti):
    - 1) dichiarazione da parte del soggetto segnalante che i locali rispondono alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica, ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
    - 2) oppure, in alternativa alla dichiarazione suesposta, specifica asseverazione a firma di tecnico abilitato corredata dai relativi elaborati tecnici;
    - 3) dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38 del D.L. 112/2008;

b-1) per le attività di tatuaggio e piercing alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:

  - 1) planimetria dei locali, sottoscritta dall'interessato per conformità, in scala 1:100 con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi;
  - 2) relazione tecnica contenente l'elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all'esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
  - 3) indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione della ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
  - 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla frequenza e superamento delle prove di valutazione dello specifico corso di formazione previsto con DGR n. 693 del 23/03/2001 (idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing);
  - 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, in ordine alla rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dal presente Regolamento;
  - c) ai fini della regolarità igienico-sanitaria:

dichiarazione da parte del soggetto segnalante che i locali dell'esercizio sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
  - d) documentazione prevista dall'ULSS competente (come da specifiche con nota prot. 36424 del

27/05/2011 relativa alla documentazione da presentare al fine del sopralluogo di verifica da parte dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 di Vicenza: piante e sezioni con il lay-out della disposizione degli arredi e degli spazi tecnici, indicazioni relative all'area dedicata alla sterilizzazione, all'area spogliatoio, all'area per la preparazione delle tinte ecc.; negli elaborati si dovrà indicare tramite apposita tabella la superficie dei locali, la superficie illuminante e quella apribile, prestando attenzione alla tipologia della finestra; dichiarazione che le pareti sono state dipinte, almeno sino all'altezza di 2 metri con pittura lavabile resistente allo sfregamento; che le eventuali vetrate sono del tipo di sicurezza; che ai fini della pulizia e sterilizzazione degli strumenti, le procedure attuate e le attrezzature utilizzate risultano idonee; che l'aspirazione dell'aria di eventuali solarium è collettata all'esterno nel rispetto dei regolamenti e senza arrecare disturbo a terzi; elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista).

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 della lettera c) deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ULSS n. 6, necessaria al fine della verifica igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.

3. La SCIA deve essere completa e regolare fin dalla sua presentazione, pena l'inammissibilità.

Deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la segnalazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la segnalazione risulterà inammissibile.

In caso di accertata verifica della carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio, il Responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, indicando le cause della irregolarità od incompletezza della segnalazione e, qualora sia possibile, invita l'interessato a conformare detta attività alla normativa vigente, entro un termine fissato dall'amministrazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. La conformazione o la sanatoria non sono ammesse in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90 e s.m.i..

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune.

5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della S.C.I.A. da cui risulti la data della sua presentazione al SUAP del Comune, ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2.

**ART. 9 – OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. E DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. La S.C.I.A. con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.

3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. o presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della stessa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **ART. 10 – MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto dichiarato inizialmente, comporta la necessità di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 2 lettere b) e c).
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

#### **ART. 11 – SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali secondo le prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione, di cui al comma 2, si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'art. 3, comma 6.
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune.
5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi d'informazione.

#### **ART. 12 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA**

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda), devono darne notizia al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione contenente gli elementi di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) ad e), corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'art. 5, comma 3, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purchè l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Comune.
6. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, potrà richiedere, compatibilmente con gli spazi a disposizione dell'attività, degli adeguamenti igienico-sanitari dei locali, con riferimento a quanto prescritto dal presente regolamento.

#### **ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. all'Ufficio Commercio secondo le modalità previste all'art. 8.



## **CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE**

### **ART. 14 – NORME IGIENICO - SANITARIE**

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia apposito nulla osta igienico sanitario.
2. Le apparecchiature utilizzate devono essere conformi alla normativa comunitaria e le relative schede tecniche devono essere tradotte in lingua italiana. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

### **ART. 15 – REQUISITI DEI LOCALI**

3. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.  
1-bis. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale.
4. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.  
2-bis. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di tatuaggio e piercing deve essere garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico.
5. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 16, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi; devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

### **ART. 16 – REQUISITI MINIMI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:
  - a) la superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo lavoratore e ad ulteriori 5 metri quadrati per ogni lavoratore successivo;
  - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
    - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale che garantisca un ricambio d'aria continuo di 5 vol/h;
    - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquidi ed asciugamani a perdere e con apertura della porta del W.C. verso l'esterno, se cieco provvisto di aerazione forzata, che garantisca un ricambio d'aria continuo di 5 vol/h o 10 vol/h se temporizzato);

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o il ripostiglio) adibito ad uso spogliatoio (se cieco provvisto di areazione forzata, che garantisca un ricambio d'aria continuo di 5 vol/h), attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
  - un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
  - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o ripostiglio) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con lavandino e rubinetteria a leva lunga, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
  - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o ripostiglio) dedicato alla preparazione delle tinture sito in prossimità di una finestra apribile verso l'esterno o provvisto di areazione forzata se posto in un locale chiuso;
- c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
1. avere un'altezza non inferiore a 3,00 metri (per i locali al piano terra), salvo diverso parere dell'ULSS e un'altezza non inferiore a 2,70 per piani superiori al piano terra;
  2. essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
  3. avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
  4. avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
- d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4,00 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco ed altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia o solarium orizzontale. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a m. 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.
- 2) Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:
    - a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
    - b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista, è superiore a metri quadrati 70.
  - 3) Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea.
  - 4) I locali o i box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso, ad esclusione dei box solarium.
  - 5) E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore,

solarium integrale ad assetto orizzontale e verticale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.

- 6) L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
- 7) I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto dei R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
- 8) Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o estetista sia esercitata quella di tatuatore e piercer o di attività di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del presidente della regione Veneto n. 9 del 2001 e ss.mm.ii. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.
- 9) In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

#### **ART. 16-bis – REQUISITI MINIMI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.

Tale attività può essere svolta congiuntamente all'attività di estetista a condizione venga garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico.

I locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, devono possedere le seguenti caratteristiche:

1. altezza minima di 2,70 m. fatte salve altre previsioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o specifiche deroghe contenute nei regolamenti edilizi locali;
2. sala d'attesa, separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni con superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio, fatte salve diverse previsioni previste dai regolamenti edilizi locali; qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente;
3. almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
4. locali o spazi specifici, non identificabili con l'anti wc, destinati a:
  - sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature, opportunamente attrezzato;
  - spogliatoio fornito di armadietti individuali a doppio scomparto;
  - ripostiglio/magazzino arredato di apposti armadi per il deposito del pulito e del materiale d'uso, deposito dello sporco e dei rifiuti, deposito degli attrezzi per le pulizie;
5. locale apposito ed esclusivo, in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing rispondente ai seguenti requisiti:
  - superficie minima pari a 9 mq, da aumentare di almeno 5 mq per spazio da destinare alla eventuale sterilizzazione delle attrezzature; l'area destinata alla sterilizzazione dovrà in ogni caso essere opportunamente separata dalla zona operativa;
  - in presenza di più operatori ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all'interno dello stesso locale purchè in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a 6,00 mq con pareti divisorie di altezza minima di 2,20 m; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a 0,50 m;

- nel caso di struttura organizzata in box la sterilizzazione dovrà avvenire in locale dedicato;
- pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a 2,00 m di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego; presenza di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/box;
- superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio;
- qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 17 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE**

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.
4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6. In particolare le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
  - c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
  - d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
  - e) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione ad alto livello, mediante l'utilizzo di appositi presidi medico-chirurgici, nel rispetto dei tempi e delle concentrazioni previste nella scheda tecnica, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva;
  - f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
    - autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
    - stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
6. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.
7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

#### **ART. 17-bis – MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità; le procedure non devono essere effettuate su individui con lesione della cute o delle mucose.

Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive:

- usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo, "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento; durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all'uso, per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'utilizzazione dei guanti;
- impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l'utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione si ottiene utilizzando esclusivamente uno dei seguenti apparecchi:

- autoclave per sterilizzazione a vapore saturo;
- stufa a calore secco con schema operativo tipo di temperatura minima di 170° per 2 ore;

A tutti gli operatori è fatto obbligo di indossare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del DPR 15/07/2003 n. 254, in

particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell'Ambiente UL/2004/4748.

L'operatore deve poter dimostrare ad ogni controllo, attraverso idonea documentazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti – di metallo o di altra composizione – utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la tracciabilità.

Restano in ogni caso applicabili, per quanto attiene la composizione dei prodotti per tatuaggi e trucchi permanenti, i principi e le disposizioni di cui alla Risoluzione Europea ResAP(2008)1 sui criteri utilizzati per la valutazione della loro innocuità ai fini di protezione della salute pubblica

Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.

La foratura del lobo dell'orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre regolari attività commerciali - coerenti con l'oggetto da applicare - purché sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell'*Appendice* della DGR n. 11 del 09/01/2013.

Conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", trasmesse dal Ministero della Sanità con nota n. 2.8/170 del 20/02/1998:

1. gli utenti dovranno essere informati dei rischi connessi alle prestazioni; a tale scopo a tutti dovrà essere consegnata la nota informativa come da allegato A1 della DGR 11/2013;
2. gli utenti dovranno essere informati delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
3. dovrà essere acquisito il consenso informato scritto; la documentazione comprovante tale consenso dovrà essere conservata presso l'esercizio per almeno cinque anni.

Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie - oltre che professionali – in materia di tatuaggio e piercing, devono essere considerate ed integrate alla luce delle indicazioni contenute nelle "Linee-guida" del Ministero della Sanità, alle quali si rinvia.

#### **ART. 18 – NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. Il lavaggio della biancheria presso la ditta deve essere effettuato a temperatura di 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. E' obbligatorio l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido

tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo". Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante, quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge n. 713/1986.
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

#### **ART. 19 – PRODOTTI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA'**

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tatoos and permanent make-up).

## **CAPO IV - ORARI E TARIFFE**

### **ART. 20 – ORARI E TARIFFE**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva fatte salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario scelto.
6. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

## **CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

### **ART. 22 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver preventivamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00, come previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. 28/2009.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 ad €2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 ad €1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.
5. L'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9/2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad e 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 28/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa



pecuniaria da € 500,00 ad € 1.000,00:

- a) chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
  - b) che, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00:
- a) chi esercita l'attività di estetista o di tatuatore o piercer in forma ambulante o di posteggio;
  - b) chi, nell'esercizio dell'attività di estetista o di tatuatore o piercer, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore o di piercer, omette di:
- a) esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività;
  - b) esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 20, c. 5 e 7.
9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00.
10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
- a) gravi indisponibilità fisiche;
  - b) maternità;
  - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

#### **ART. 23 – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

1. Salvo quanto previsto all'art. 22, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8;
  - b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer;
  - c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11.
2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## **CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### ***ART. 24 – DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI***

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

### ***ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO***

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

## INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>Normativa di riferimento</b> .....	<b><u>1</u></b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	2
ART. 3 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' .....	3
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ .....	4
ART. 5 – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING.....	<b><u>3</u></b>
ART. 6 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE.....	5
ART. 7 - ATTIVITA' DIDATTICHE.....	5
<b>CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</b> .....	<b>6</b>
ART. 8 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' .....	6
ART. 9 – OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A. E DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	7
ART. 10 – MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI .....	8
ART. 11 - SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.....	8
ART. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA...	8
ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE.....	8
<b>CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE</b> .....	<b>9</b>
ART. 14 – NORME IGIENICO - SANITARIE .....	9
ART. 15 – REQUISITI DEI LOCALI .....	9
ART. 16 - REQUISITI MINIMI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI .....	8
ART. 17 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE.....	12
ART. 18 – NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ .....	14
ART. 19 – PRODOTTI UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ.....	12
<b>CAPO IV - ORARI E TARIFFE</b> .....	<b>16</b>
ART. 20 – ORARI E TARIFFE .....	16
<b>CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI</b> .....	<b>16</b>
ART. 21 –VIGILANZA E CONTROLLI .....	16
ART. 22 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE .....	16
ART. 23 – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .....	17
<b>CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>18</b>
ART. 24 – DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI .....	18
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	18